

PARTE SECONDA
L'ESECUZIONE DELLE SPECIALI MISURE

CAPITOLO I

LA TUTELA

a) Gli impegni di giustizia

Nel primo semestre del 2002, è proseguita l'attività di accompagnamento dei collaboratori e testimoni di giustizia con riferimento agli impegni dibattimentali.

Si tratta di una fase particolarmente delicata, in quanto i processi si svolgono sovente nelle località di origine. Gli accompagnamenti sono effettuati dalle Forze di Polizia territoriali, mentre il Servizio Centrale di Protezione agisce da interlocutore tra queste ultime e l'Autorità giudiziaria che convoca la persona protetta, in modo da mantenere segreta l'ubicazione della località in cui essa si trova.

Nel periodo in esame, sono stati disposti oltre **12000** servizi di accompagnamento per i collaboratori e **152** per i testimoni.

Il numero è rimasto stabile rispetto allo stesso periodo del 2001. E' invece cresciuto quello delle audizioni a distanza, che dalle 1624 del primo semestre del 2001 è passato a **2184** (13 delle quali riguardanti testimoni).

L'esecuzione delle scorte per accompagnamenti ad impegni di giustizia richiede, in conseguenza del loro numero, un ingente impiego di risorse umane e materiali da parte delle Forze di Polizia. Nei primi sei mesi del 2002, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri hanno sostenuto ciascuna il 45% dei servizi necessari, mentre il restante 10% è stato eseguito dalla Guardia di Finanza.

La Polizia di Stato ha impiegato a tale scopo **8585** unità, l'Arma dei Carabinieri **10207** e la Guardia di Finanza **2412**.

Le spese di missione e di retribuzione del lavoro straordinario per il personale hanno sfiorato complessivamente i due milioni e mezzo di euro.

Tali spese gravano sui capitoli di bilancio ordinari delle Forze di Polizia, mentre quelle di viaggio e soggiorno dei collaboratori e testimoni sono a carico del Servizio Centrale di Protezione.


I collaboratori e testimoni che vengono chiamati a deporre dopo la loro uscita dal programma di protezione (purché quest'ultima non sia motivata da reati commessi o da comportamenti violatori) godono, limitatamente a tali occasioni, della scorta e del pagamento delle spese di viaggio e soggiorno. La *ratio* di questa disposizione è quella di garantire la massima sicurezza in un momento, quello del pubblico dibattimento, in cui è più accentuata l'esposizione al rischio di chi è chiamato a confermare le proprie dichiarazioni.

b) *La mimetizzazione anagrafica*

Nel primo semestre 2002, il Servizio Centrale di Protezione ha rilasciato alle persone sottoposte a programma di protezione **689** documenti con generalità di copertura.

La tipologia dei documenti è qui rappresentata graficamente.

Sono state perfezionate, inoltre, le operazioni di rinnovo di **367** carte di identità e **95** patenti di guida con le vere generalità, la cui validità era scaduta durante il periodo di sottoposizione al programma dei titolari.



I documenti di copertura, la cui detenzione da parte degli interessati continua per tutta la vigenza del programma, hanno la funzione essenziale di mantenere la schermatura dell'identità reale nella località protetta, rendendo effettiva la mimetizzazione.

E' inoltre proseguita l'attività volta a consentire la riscossione, nei domicili segreti, delle pensioni alle persone protette che ne beneficiano. Nel semestre in esame, sono stati risolti **6** casi.

Si è anche provveduto, previe intese con gli Enti locali, a trasferire **375** residenze anagrafiche dalle località di origine ad altre preventivamente individuate e non coincidenti, ovviamente, con quelle di reale dimora dei tutelati.

L'obiettivo di queste procedure è di permettere alle persone sotto protezione di compiere alcune normali attività (ad esempio la nuova immatricolazione delle autovetture di proprietà) senza che sia possibile risalire all'ubicazione dei luoghi in cui sono state trasferite.

Nello stesso periodo, la Commissione ha autorizzato l'avvio del procedimento di cambio delle generalità nei confronti di **10** collaboratori e **28** familiari. Si è anche concluso, con la consegna dei nuovi documenti, l'*iter* per l'attribuzione delle nuove generalità nei confronti di **2** testimoni e **3** familiari.

Il cambio delle generalità è uno strumento cui la normativa vigente attribuisce una valenza di massima sicurezza, rendendo pressoché impossibile collegare la nuova identità a quella originaria.

Il ricorso ad esso, il cui punto di partenza deve essere in ogni caso costituito da una domanda degli interessati, è ispirato a criteri di prudente equilibrio: la fondamentale importanza del contributo collaborativo, l'imminente esaurimento degli impegni processuali, l'esiguità delle eventuali pene da scontare, corredata dall'assenza di misure accessorie, quali, ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici.

Pur essendo un'opportunità importante per il reinserimento sociale, il cambiamento delle generalità non può infatti, per espresso divieto

legislativo, divenire un mezzo per ottenere *status* o autorizzazioni che il beneficiario non potrebbe conseguire con l'identità originaria.

c) *I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza.*

Al 30 giugno 2002, la posizione giuridica dei collaboratori della giustizia era quella indicata nel grafico seguente.



La maggior parte di essi è sottoposta a misure alternative alla detenzione. Il loro numero, passato da 457 a **524** rispetto allo scorso semestre, ha largamente superato quello dei collaboratori liberi per revoca della custodia cautelare o termine della pena, che è viceversa calato da 451 a **415**.

I collaboratori ammessi alle speciali misure di protezione dopo l'entrata in vigore della legge 45/2001 sono sottoposti ad un regime più rigoroso in termini di custodia cautelare. L'art. 16 octies esclude qualsiasi automatismo tra condotta collaborativa e scarcerazione. I presupposti di

quest'ultima si fondano infatti sulla valutazione, compiuta dall'Autorità giudiziaria, della rescissione dei legami dell'interessato con la criminalità e con la fedeltà agli impegni assunti con l'ingresso nella protezione.

Per quanto riguarda i benefici penitenziari, è stata mantenuta la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, ma l'istruttoria preliminare non prevede più il parere della Commissione Centrale, bensì quello dell'Autorità giudiziaria. I richiedenti dovranno aver scontato in carcere un quarto della pena o dieci anni, in caso di ergastolo.

Nel semestre in esame, il rapporto tra istanze pervenute e decisioni favorevoli ai richiedenti è indicato nel grafico che segue.



CAPITOLO II


L'ASSISTENZA

a) *Le misure economiche.*

Le spese complessivamente sostenute nel primo semestre del 2002 per l'attuazione delle speciali misure di protezione hanno raggiunto la cifra di 28.871.585,40 euro (pari a 55.903.184.660 di vecchie lire). L'importo registrato nel precedente semestre era di 33.459.860,53 euro (pari a lire 64.787.324.150).

Si è quindi verificato un decremento di circa il 15%, anche se non così significativo come quello di oltre il 30% evidenziato tra il primo e il secondo semestre del 2001.

La ripartizione delle spese è indicata nel grafico seguente.



La voce di spesa che ha subito il ridimensionamento maggiore è quella relativa all'assistenza legale, la cui percentuale di incidenza è scesa,